COPIA

COMUNE DI PILA
PROVINCIA DI VERCELLI

ATTO DI DETERMINAZIONE N. 73 DEL 13.06.2023

OGGETTO: "DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI ROGITO PER CONTRATTO STIPULATO IN DATA 08/05/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

l'art. 10 del D.L. 24/06/2014, n. 90 ha abrogato l'art. 41, comma 4, della legge 11/07/1980, n. 312, dettante norme sulla ripartizione dei diritti di rogito, con decorrenza dal 25/06/2014;

il D.L. 90/2014, nella versione originaria, si limitava ad azzerare il vecchio sistema di riparto, escludendo quindi completamente sia i Segretari comunali sia lo Stato da ogni compenso relativamente ai diritti di rogito;

la legge 11/08/2014 n. 114, di conversione del decreto n. 90/2014, ha ripristinato, anche se con regole differenti, la possibilità per i Segretari di accedere a tali entrate con decorrenza dal 19/08/2014, data di entrata in vigore della nuova norma;

la conseguenza di tal iter normativo è che, relativamente agli atti rogitati dal 25/06/2014 al 18/08/2014 (giorno antecedente la data di entrata in vigore della norma introdotta dalla legge 114/2014), i diritti corrispondenti devono essere incamerati al 100% dal Comune non potendosi riconoscere alcunché né al Segretario né allo Stato in quanto tali atti rimangono assoggettati alla disciplina originaria del D.L. 90/2014;

a decorrere dal 19/08/2014 i diritti di rogito devono invece essere ripartiti in base alle disposizioni del comma 2-bis, dell'art. 1O, del D.L. n. 90/2014 introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014 che recita: "Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'artico/o 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, e 5 della tabella O allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento".

Considerato che in ordine all'interpretazione della norma sopra citata, si sono susseguiti orientamenti diversi e svariate sentenze di Corti dei conti e tribunali, ma il periodo di incertezza sulla corretta lettura della norma, conseguito alla sua approvazione, può considerarsi ad oggi concluso a seguito della pronuncia della Sezioni Unite della Corte dei Conti del 24 luglio 2018 n.18 /SEZAUT/ 2018/ QMIG, che va nella sostanza a chiarire che i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai segretari comunali di fascia C nonché ai segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali;

Considerato che dal conteggio effettuato dei diritti di rogito riscossi dal Comune Pila per contratto rep n. 295 stipulato con impresa Elettromeccanica in data 8/05/2023 risulta un totale di euro 353,25;

Considerato altresì che la Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie, con Deliberazione 24 giugno 2015, n. 21/SEZAUT/2015/QMIG ha definito che "...In difetto di specifica regolamentazione nell'ambito del CCNL di categoria successivo alla novella normativa i predetti proventi sono attribuiti integralmente ai segretari comunali, laddove gli importi riscossi dal comune, nel corso dell'esercizio, non eccedano i limiti della quota

del quinto della retribuzione in godimento del segretario. Le somme destinate al pagamento dell'emolumento in parola devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti";

Ritenuto pertanto di impegnare la somma complessiva di cui sopra e di procedere alla liquidazione ;

Visti:

il D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 nel suo complesso;

la deliberazione del Consiglio Comunale n 3 del 27/03/2023 " APPROVAZIONE DOUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E BILANCIO 2023-2025-;

Ritenuto di procedere in merito;

DETERMINA

1) Per le motivazioni espresse in premessa, di impegnare e liquidare a favore del Segretario comunale capo dr. Mornico Patrizio per diritti di rogito le somme come appresso indicate:

Rep 295 del 08/05/23	€. 353,25

2) Di assumere impegno di spesa su fondi del cap. 120/1038/1 cod 01.02.1 del bilancio 2023-2025, esecutivo, esercizio 2023;
3) Di liquidare quanto spettante al Segretario Comunale a titolo di diritti di rogito relativo al contratto di cui in premessa;
4) di dare atto che:

- la spesa è esigibile relativamente all'anno 2023, a norma degli articoli 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.,

- che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica.

IL Responsabile Del Servizio finanziario
Daniela Toietti

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo pretorio del Comune di Pila dal 23/06/2023 per 15 giorni consecutivi

PILA, li 23/06/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Mornico Dr. Patrizio

COPIA CONFORME

PILA, li 23/06/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Mornico Dr. Patrizio